DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 9

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993". I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1995, non più in vigore dal 27 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-in-547-1995/art-9-disposizioni-in-materia-di-mobilita-e-di-trattamento-di-integrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it